

LA PUBBLICITA' DEGLI ACCORDI DI REINTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA

di ALESSANDRO TORRONI

Relazione al Convegno “La pubblicità nei registri immobiliari: casi e questioni di interesse notarile” svoltosi a Taormina il 28 e 29 marzo 2014, promosso dal Comitato Regionale Notarile della Sicilia.

Sommario: 1. Il diritto alla quota di legittima. – 2. Le operazioni necessarie per determinare la porzione legittima e quella disponibile. – 3. L'azione di riduzione: finalità e natura. – 3.1. (Segue) Modalità della riduzione. – 3.2. (Segue) Effetti patrimoniali indiretti. – 4. Il legittimario vittorioso in riduzione: erede o legatario? – 5. La reintegrazione negoziale della legittima. – 6. Funzione della trascrizione negli acquisti *mortis causa*. – 6.1. La pubblicità dell'inefficacia successiva di un atto trascritto. – 6.2. La pubblicità degli accordi di reintegrazione di legittima. – 7. Il trattamento tributario degli accordi di reintegrazione della legittima. – 8. Casistica di accordi tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario preterito o leso. – 8.1. Donazione lesiva della quota di legittima e *relictum* di valore irrilevante. – 8.2. Disposizione testamentaria interamente lesiva della legittima e imputazione di precedente donazione. – 8.3. Accordo tacitativo della legittima mediante trasferimento di un immobile ereditario: divisione o transazione? – 8.4. Accordo tacitativo della legittima mediante trasferimento di un immobile non ereditario. – 8.5. Transazione.

Abstract

La legittima rappresenta un limite alla piena facoltà di disporre dettato da motivi di solidarietà familiare e di dovere naturale.

La legittima è intesa quale diritto ad una porzione di beni di valore corrispondente ad una certa frazione della massa ereditaria, costituita dal patrimonio complessivo netto del *de cuius*. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, il legislatore non potrebbe soddisfare le ragioni dei legittimari con beni non compresi nell'asse ereditario.

La determinazione della quota di legittima avviene mediante le seguenti operazioni contabili: 1) calcolo del valore dei beni caduti in successione (cd. *relictum*); 2) detrazione dei debiti ereditari; 3) somma al *relictum* del valore dei beni donati in vita dal defunto (cd. *donatum*), calcolato con riferimento alla data di apertura della successione.

L'azione di riduzione ha lo scopo di far accertare giudizialmente la lesione della quota di legittima e conseguentemente far dichiarare l'inefficacia, totale o parziale, nei confronti del legittimario che chiede la riduzione, delle disposizioni testamentarie o delle donazioni che hanno ecceduto la quota di cui il defunto poteva disporre liberamente (cd. disponibile). Quale conseguenza della riduzione delle disposizioni lesive, il legittimario acquista *ex lege*, a titolo ereditario, direttamente dal *de cuius* beni sufficienti ad integrare la sua legittima.

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari; il testatore può derogare al criterio proporzionale stabilendo che una disposizione testamentaria abbia effetto con preferenza sulle altre. Le donazioni si riducono solamente una volta esaurito il valore dei beni oggetto di disposizioni testamentarie. Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Il criterio cronologico delle donazioni non è derogabile dal donante.

Gli effetti patrimoniali indiretti della riduzioni sono diversi a seconda della fattispecie concreta.

Se viene ridotta una istituzione di erede, per effetto della riduzione, si instaurerà una comunione sui beni ereditari tra l'erede testamentario ed il legittimario vittorioso in riduzione. Trattandosi della comunione in *universum iuris*, avrà le caratteristiche della comunione ereditaria.

Se viene ridotta una disposizione a titolo particolare oppure una donazione, si instaurerà tra il legatario o il donatario, da una parte, ed il legittimario vittorioso in riduzione, dall'altra, una comunione sullo specifico bene che avrà le caratteristiche della comunione ordinaria.

Nel caso di disposizione o donazione totalmente lesiva della legittima, il legittimario eserciterà l'azione di restituzione per recuperare interamente il bene nei confronti del beneficiario della disposizione lesiva.

Secondo l'impostazione tradizionale, il legittimario vittorioso in riduzione acquista la qualità di erede in quanto avente causa a titolo universale dal *de cuius*. Il problema riguarda principalmente il legittimario pretermesso, poiché se lo stesso fosse già chiamato all'eredità sarebbe erede all'apertura della successione ed avrebbe l'onere di accettare l'eredità con beneficio d'inventario, quale condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione. Sembra preferibile la tesi che sostiene che il legittimario con l'esercizio dell'azione di riduzione non consegue il titolo di erede ma acquista soltanto una quota dell'attivo ereditario pari a quanto allo stesso riservato a titolo di legittima, ed è qualificabile come successore a titolo particolare del *de cuius*. La legittima si calcola sull'attivo netto ereditario, detratti i debiti, per cui non avrebbe senso ipotizzare una responsabilità per debiti ereditari del legittimario vittorioso in riduzione per i debiti ereditari. I creditori del defunto non possono profittare dell'azione di riduzione esercitata dal legittimario: la norma sembra chiarire che i beni acquistati per effetto dell'esercizio dell'azione di riduzione non sono considerati beni ereditari ma sono beni acquistati direttamente dal legittimario in virtù di un titolo proprio diverso dalla chiamata all'eredità. Inoltre, se è innegabile che il legislatore ha voluto riservare al legittimario una quota parte del patrimonio del

de cuius, appare eccessivo attribuire al legittimario vittorioso in riduzione il titolo di erede contro la volontà del testatore che lo ha escluso dall'eredità.

L'accordo negoziale per la reintegrazione dei diritti del legittimario è previsto esclusivamente dalla normativa tributaria (art. 43 e art. 30, lett. d), d.lgs. n. 346/1990).

È discussa in dottrina la natura di siffatti accordi, se cioè abbiano gli effetti del negozio di accertamento oppure se abbiano gli effetti del negozio traslativo. Secondo una tesi, con siffatto accordo l'erede abbandona a favore del legittimario una quota dei beni ereditari sufficiente ad integrare la legittima. L'accordo avrebbe effetto traslativo dei beni a favore del legittimario. Secondo un'altra tesi, il negozio di reintegrazione della legittima sarebbe un negozio unilaterale idoneo a riequilibrare il contenuto di un contratto altrimenti risolubile. Si tratterebbe di un trasferimento *inter vivos* dal beneficiario della disposizione lesiva in favore del legittimario reintegrato. Sembra preferibile la tesi che attribuisce all'accordo negoziale di reintegrazione gli stessi effetti della sentenza di riduzione: l'inefficacia relativa della disposizione lesiva e la conseguente operatività della vocazione *ex lege* in favore del legittimario, il quale succede *mortis causa* al defunto. Dalla qualificazione giuridica di siffatti accordi quali negozi di accertamento e non traslativi deriva l'inapplicabilità dei requisiti formali prescritti dalla legge per i negozi traslativi: menzioni e allegazioni urbanistiche, dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie, allegazione dell'attestato di prestazione energetica.

La trascrizione degli acquisti *mortis causa* non ha la funzione di risolvere i conflitti tra più successori poiché il conflitto è regolato dalle norme di diritto sostanziale. Infatti il conflitto tra più disposizioni testamentarie incompatibili si risolve in base alle norme in tema di revoca cd. tacita del testamento. La trascrizione degli acquisti *mortis causa* non ha neppure la funzione di risolvere il conflitto tra un acquirente *inter vivos* dal defunto e l'erede o il legatario; infatti, l'erede subentra nell'identica posizione del defunto, cioè del soggetto che ha alienato il diritto e deve rispettare l'atto di alienazione compiuto dal *de cuius*, mentre l'alienazione del bene legato comporta la revoca del legato.

La funzione della trascrizione *mortis causa* è quella di garantire la continuità delle trascrizioni che è condizione per l'efficacia delle successive trascrizioni o iscrizioni contro l'erede o il legatario.

Inoltre, la trascrizione dell'accettazione dell'eredità consente all'avente causa dall'erede di beneficiare del meccanismo di tutela predisposto dall'art. 534 c.c. a favore del terzo in buona fede che acquista, a titolo oneroso, dall'erede apparente. Si tratta di una fattispecie acquisitiva complessa a titolo derivativo *a non domino*, basata sull'apparenza di erede dell'alienante e sulla buona fede dell'acquirente. Perché si realizzi questa fattispecie acquisitiva è necessario che siano trascritti l'acquisto dell'erede apparente e l'acquisto del terzo avente causa dall'erede prima che l'erede o il legatario vero abbiano trascritto il proprio acquisto o la domanda giudiziale contro l'erede apparente. La trascrizione dell'accettazione dell'eredità è, inoltre, condizione per beneficiare della pubblicità sanante predisposta dall'art. 2652, n. 7, c.c. il quale – quando la domanda giudiziale con la quale si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione dell'acquisto *mortis causa* – fa salvi i diritti acquistati in buona fede a qualunque titolo da chi appare erede o legatario, in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale.

Se si aderisce alla tesi che l'accordo di reintegrazione della legittima produce gli stessi effetti della sentenza di riduzione delle disposizioni lesive, cioè l'acquisto *ex lege* di una quota dei beni del defunto idonea ad integrare la legittima, si deve concludere che siffatto accordo andrà trascritto ai sensi dell'art. 2648 c.c. come acquisto *mortis causa*.

Per l'erede che riconosce la legittima, il quale non abbia in precedenza accettato espressamente l'eredità, l'accordo integra un atto di accettazione tacita dell'eredità che andrà trascritto ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c.

Nel caso di riduzione di una donazione lesiva della legittima, tale accordo comporta l'inefficacia successiva, parziale o totale, della donazione lesiva che viene ridotta: andrà, quindi, annotato a margine della trascrizione della donazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., per segnalare l'inefficacia successiva della donazione trascritta.

Nel caso di riduzione di disposizioni testamentarie lesive della legittima, l'accordo modifica la delazione ereditaria; qualora l'erede abbia già accettato l'eredità, l'accordo andrà annotato a margine della trascrizione per segnalare l'inefficacia successiva parziale della delazione ereditaria.

Qualora l'accordo di reintegrazione della legittima preveda il trasferimento di uno o più immobili a favore del legittimario pretermesso, a fronte della rinuncia all'azione di riduzione, occorre verificare l'effettiva volontà negoziale delle parti: se è diretta a sciogliere la comunione ereditaria mediante assegnazione di uno o più beni in funzione di quota ereditaria, l'accordo si configurerà come stralcio di quota divisionale ed andrà trascritto ai sensi dell'art. 2646 c.c.; se invece l'accordo non ha come presupposto lo stato di comunione ereditaria, sarà configurabile come un trasferimento immobiliare a tacitazione della quota di legittima, assimilabile alla transazione, ed andrà trascritto, ai sensi dell'art. 2643 c.c., contro l'erede testamentario ed a favore del legittimario pretermesso.

Qualora l'accordo di reintegrazione della legittima preveda il trasferimento a favore del legittimario di uno o più immobili non ereditari avrà natura di transazione e andrà trascritto, ai sensi dell'art. 2643 c.c., contro l'erede testamentario ed a favore del legittimario pretermesso.

1. Il diritto alla quota di legittima.

A favore del coniuge, dei figli legittimi, a cui sono equiparati i figli legittimati e adottivi, dei figli naturali e degli ascendenti legittimi, ove manchino figli legittimi e naturali, la legge riserva una quota di eredità, la cd. legittima (cfr. art. 536 e seguenti c.c.).

L'istituto della legittima rappresenta un limite alla piena facoltà di disporre dettato da motivi di solidarietà familiare e di dovere naturale¹.

La legittima è intesa in dottrina quale *diritto ad una porzione di beni, di valore corrispondente ad una certa frazione della massa*, costituita dal patrimonio complessivo netto del *de cuius*². Il testatore è libero, nell'attribuzione dell'asse ereditario, di stabilire i beni che intende lasciare ai legittimari con il solo limite che deve soddisfare le ragioni dei legittimari con beni che devono essere compresi nell'asse ereditario³.

Secondo l'opinione dominante, accolta dalla giurisprudenza, il testatore non potrebbe soddisfare la legittima assegnando ad un legittimario un diritto di credito verso un coerede⁴. A riprova dell'assunto, si afferma in dottrina che nei lavori preparatori del '42 fu respinta la proposta diretta ad aggiungere all'art. 734 un inciso in cui si consentiva la facoltà di stabilire il pagamento con denaro proprio da parte di un coerede dell'equivalente in denaro spettante agli altri coeredi.

Peraltro, la pratica ha elaborato strumenti di tecnica contrattuale che consentono di soddisfare, in via indiretta, le ragioni del legittimario con un credito pecuniario.

Non è infrequente che il genitore doni ad uno dei due figli l'unico immobile presente nel suo patrimonio con l'onere di corrispondere al fratello, ai sensi dell'art. 793 c.c., una somma di denaro pari alla metà del valore dell'immobile. Si tratta, evidentemente, di una limitazione alla donazione immobiliare per volontà del donante, in favore di una persona determinata, che realizza una donazione indiretta da parte del padre in favore del figlio⁵. Come tale, la donazione indiretta, è soggetta alla regola dell'imputazione *ex se*, di cui all'art. 564 c.c., per cui il donatario prima di poter esercitare l'azione di riduzione deve imputare alla sua quota di legittima la donazione ricevuta.

Un altro strumento di tecnica contrattuale, esaminato in dottrina, prevede che il testatore istituisca i legittimari nella quota a loro riservata e ponga a loro carico, ed in favore dell'erede che intende privilegiare, un legato di contratto di vendita o di permuta della quota ereditaria, contro pagamento di prezzo in denaro nel primo caso o contro trasferimento di un bene dell'erede privilegiato nel secondo caso. La vendita o la permuta oggetto del legato di contratto, infatti, hanno senza dubbio funzione divisionale perché dirette a far cessare lo stato di comunione. Si tratterebbe, dunque, di "norme date dal testatore per la divisione", ai sensi dell'art. 733 c.c., poiché tali operazioni, che gli eredi sono obbligati a fare per volontà del testatore, avrebbero natura divisoria. Una volta accolta questa impostazione, ne deriverebbe indiscutibilmente la compatibilità di siffatte disposizioni con il divieto di pesi e condizioni sulla quota spettante ai legittimari, di cui all'art. 549 c.c., stante la previsione espressa della divisione del testatore quale eccezione al predetto divieto⁶.

2. Le operazioni necessarie per determinare la porzione legittima e quella disponibile.

¹ G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, 262.

² S. Delle Monache, *Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario*, Milano, 2008, 33 ss.

³ Cass., 12 settembre 2002, n. 13310.

⁴ Cfr. App. Milano 7 giugno 1960, in *Monit. Trib.*, 1960, 744; secondo Cass., 12 febbraio 1952, n. 361; Cass., 30 marzo 1944, n. 210; Cass., 27 febbraio 1941, n. 567 la porzione legittima è costituita da una quota di beni ereditari, con la conseguenza che, in difetto di espressa norma al riguardo, il diritto dei legittimari non può, di regola, essere soddisfatto mediante denaro; secondo Cass., 22 giugno 1969, n. 2202 se l'unico limite del testatore è soddisfare i diritti dei legittimari con beni provenienti dal relictum ereditario, la quota di un legittimario potrà essere soddisfatta anche soltanto con del denaro; cfr. anche Cass., 23 marzo 1992, n. 3599.

⁵ G. Iaccarino, *Liberalità indirette*, Ipsoa, Milano 2011, 164 ss.

⁶ Cfr. F. Magliulo, *La legittima quale attribuzione patrimoniale policausale. Contributo ad una moderna teoria della successione necessaria*, in *Riv. not.*, 2010, 553.

L'art. 556, sotto la rubrica *Determinazione della porzione disponibile*, detta le operazioni necessarie per il calcolo della quota di cui defunto poteva disporre, la cd. disponibile. In realtà, come ha chiarito la dottrina, la formulazione è inesatta, poiché, da un punto di vista logico, è necessario determinare prima la porzione indisponibile, tenendo conto dei legittimari che, nella fattispecie concreta, sono chiamati alla successione. Solo dopo avere determinato la porzione indisponibile è possibile quantificare la porzione disponibile.

Tali operazioni consistono 1) nel calcolo del valore dei beni caduti in successione (il cd. *relictum*); 2) nella detrazione dei debiti ereditari; 3) nella somma al *relictum* del valore dei beni donati in vita dal defunto (il cd. *donatum*), sulla base del loro valore al tempo dell'apertura della successione. Tale ultima operazione è definita riunione fittizia del *relictum* al *donatum* poiché si tratta esclusivamente di una operazione contabile che ha come scopo determinare il valore aritmetico dell'asse ereditario e non comporta un incremento effettivo del *relictum*⁷.

Per quanto riguarda la prima operazione, nell'attivo ereditario vanno inclusi anche *le beni che hanno formato oggetto di legati di specie ed i crediti*, tranne quelli inesigibili o di dubbia esigibilità, che vanno accantonati, salvo procedere ad un nuovo conteggio qualora vengano successivamente soddisfatti. Sono esclusi dal calcolo *le diritti originari acquistati dagli eredi in occasione della morte del de cuius come il diritto al risarcimento del danno verso l'autore dell'illecito che ha causato la morte del de cuius oppure il diritto spettante all'erede quale beneficiario di un'assicurazione sulla vita spettante al defunto*. Sono esclusi, inoltre, i diritti con durata commisurata alla vita del titolare come il diritto di usufrutto vitalizio.

Quanto alla detrazione dei debiti, si tratta dei debiti contratti dal defunto, anche nei confronti degli eredi, e quelli sorti a causa della morte, ad esempio le spese funerarie e di sepoltura, le imposte di successione, le spese per la pubblicazione del testamento⁸.

Tutte le liberalità tra vivi sono soggette a riunione fittizia, a chiunque fatte ed indipendentemente dall'eventuale dispensa dall'imputazione. *Il donante non può impedire che le donazioni da lui compiute siano contabilmente riunite alla massa dei beni relitti*.

3. L'azione di riduzione: finalità e natura.

La tutela del legittimario, volta ad ottenere la soddisfazione della quota di riserva riconosciutagli dalla legge, si realizza con l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che, in concreto, abbiano leso la legittima, cioè siano eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre (cfr. articoli 554 e 555 c.c.).

L'azione di riduzione ha lo scopo di *far accertare giudizialmente la lesione della quota di legittima spettante al legittimario che agisce in riduzione e, conseguentemente, far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale), nei suoi confronti, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni le quali hanno ecceduto la quota di cui il defunto poteva disporre*⁹.

È stato chiaramente precisato dalla giurisprudenza della Cassazione che l'azione di riduzione configura un'azione personale diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima, e non un'azione reale, perché si propone non contro chi è l'attuale titolare del bene che fu donato o legato, ma esclusivamente contro i beneficiari delle disposizioni lesive. Il legittimario, dunque, non ha un diritto reale sui beni oggetto di tali attribuzioni; egli ha un diritto che può far valere in giudizio nei confronti del donatario e del legatario, cui corrisponde

⁷ A differenza della riunione fittizia, la collazione in natura, operazione strumentale rispetto alla divisione ereditaria, determina un incremento effettivo del *relictum* con il conferimento nella massa ereditaria del bene oggetto di collazione.

⁸ L. Mengoni, *Successioni per casa di morte*. Parte speciale. *Successione necessaria*, in *Tratt. di dir. civ.*, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 2000, 188 ss.

⁹ Sulla base della valutazione compiuta, con riferimento al tempo dell'apertura della successione, con le modalità stabilite dall'art. 556 c.c. e dagli artt. da 747 a 750 c.c. richiamati, e cioè con la valutazione del *relictum* detratti i debiti e la riunione fittizia delle donazioni, anche indirette, poste in essere in vita dal *de cuius*, al fine di determinare la porzione disponibile.

un'obbligazione, per cui costoro rispondono con tutto il loro patrimonio (il che raffigura la caratteristica del diritto di credito). Dall'azione di riduzione si distingue l'azione di restituzione (o reintegrazione): mentre l'una è un'azione di impugnazione, l'altra è un'azione di condanna che presuppone già pronunciata la prima¹⁰.

La pronuncia che dichiara la riduzione, una volta accertata la lesione dei diritti del legittimario, rende inefficace, nei confronti del legittimario, la disposizione lesiva della legittima e consente la soddisfazione dei diritti del legittimario.

Sulla modalità tecnica con cui la soddisfazione dei diritti del legittimario si realizza vi sono due impostazioni differenti.

Secondo la tesi classica, una volta accertata la lesione della legittima e la sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione, si avrebbe *l'applicazione della vocazione necessaria*, in base alla quale il legittimario sarebbe *ex lege* erede del *de cuius*¹¹.

Secondo un'altra tesi, una volta accertata la lesione della legittima e la sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario acquista un netto dell'attivo ereditario dal *de cuius per volontà della legge, mediante applicazione delle norme stabilite, per la fattispecie concreta, dalla disciplina legale* ma non per il tramite di una vocazione necessaria.

È pacifico, invece, che il legittimario acquista i diritti che gli spettano non dal beneficiario della disposizione lesiva ma *mortis causa* dal *de cuius*.

3.1. (Segue) Modalità della riduzione.

Esaminiamo le modalità della riduzione delle disposizioni lesive della legittima dettate dal legislatore con una disciplina *tendenzialmente inderogabile*.

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari (art. 558, comma 1 c.c.). Ciò al fine di conservare tra le disposizioni ridotte la medesima proporzione originariamente esistente.

Il testatore può derogare al criterio proporzionale, stabilendo che una disposizione testamentaria abbia effetto con preferenza sulle altre: questa disposizione non si riduce se il valore delle altre disposizioni ridotte è sufficiente ad integrare la quota spettante al legittimario (art. 558, comma 2 c.c.). Dalla formulazione letterale della norma "*Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre...*", senza l'aggiunta dell'avverbio espressamente, si deduce che la volontà di derogare al criterio proporzionale deve risultare, sia pure indirettamente, dalla scheda testamentaria, cioè dal complesso delle disposizioni testamentarie¹².

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento (art. 555, comma 2 c.c.). Peraltro, si procederà direttamente alla riduzione delle donazioni qualora le disposizioni testamentarie non eccedano la quota di cui il defunto poteva disporre, comprendendosi in tale espressione anche il caso della disposizione con cui si è devoluto ad uno dei legittimari quanto gli spetta di legittima¹³.

¹⁰ Cass., 22 marzo 2001, n. 4130, in *Riv. not.*, 2001, 1503; cfr. anche Cass. n. 7259/1996; Cass. n. 10333/1993.

¹¹ Cfr. G. Amadio, *Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative*, in *Riv. not.*, 2009, 824 s. secondo il quale l'inopponibilità della disposizione lesiva non è che il presupposto, necessario ma non sufficiente, per l'acquisto dei beni da parte del legittimario; l'acquisto avverrà non in forza della sola sentenza di riduzione, né della sola conseguente azione restitutoria, ma del *titolo ereditario*, rappresentato dalla vocazione necessaria assicurategli *ex lege*, operante in virtù e come conseguenza dell'inopponibilità delle disposizioni lesive con essa incompatibili. La pronuncia di riduzione non assicura *di per sé sola* al legittimario l'acquisto della quota di patrimonio o dei singoli beni oggetto della vocazione o delle liberalità incompatibili: l'una e gli altri verranno sempre conseguiti attraverso il tramite tecnico di una vocazione a titolo universale, e dunque, in forza della delazione ereditaria recuperata, o integrata nel contenuto, a seguito della riduzione. La pronuncia di riduzione consente di considerare il bene donato come *mai uscito* dall'asse ereditario: tale appartenenza all'asse ereditario è indispensabile affinché, nei confronti di quel bene, possa operare un titolo di acquisto che deve necessariamente restare *mortis causa*.

¹² Mengoni, *op. cit.*, 274.

¹³ Capozzi, *op. cit.*, 308.

Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori (art. 559 c.c.). Il criterio di riduzione delle donazioni cronologico e non proporzionale si spiega in considerazione dell'irrevocabilità della donazione, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Se fosse consentito al testatore di stabilire che una donazione successiva debba avere effetto con preferenza su una donazione precedente, si riconoscerebbe al testatore un potere surrettizio di revoca della donazione precedente¹⁴. Per questo motivo il criterio cronologico non è, di regola, derogabile dal donante.

Fanno eccezione *le donazioni coeve*, cioè poste in essere contestualmente dal donante in un unico contesto documentale, che sono soggette a riduzione con il metodo proporzionale, tipico delle disposizioni testamentarie, salvo che il donante con dichiarazione inserita nell'atto di donazione abbia stabilito un ordine di preferenza¹⁵.

Il criterio cronologico di riduzione delle donazioni è stato, in parte, alterato dalla disciplina del patto di famiglia che prevede, quale effetto fondamentale, che i beni produttivi trasferiti ad uno o più discendenti non siano soggetti a collazione e riduzione, con la conseguenza che degli stessi non si tiene conto nella determinazione della massa ereditaria (art. 768-*quater* c.c.). Può accadere che una donazione effettuata dal *de cuius* che, prima del patto di famiglia, sarebbe rientrata nella porzione disponibile, per effetto del patto di famiglia e della sottrazione del bene aziendale dall'asse ereditario, diventi lesiva della quota di legittima spettante ad un legittimario¹⁶. Tale deroga all'ordine di riduzione delle donazioni è giustificata rispetto al bene produttivo assegnato con il patto di famiglia ma non può essere ampliata da interpretazioni estensive dell'art. 768-*quater* c.c.¹⁷. Questo è uno dei motivi che consiglia di interpretare restrittivamente la eccezionale deroga alla disciplina della collazione e della riduzione stabilita dall'art. 768-*quater* c.c. e di non estenderla ad eventuali liberalità collegate al patto di famiglia. È stato evidenziato in dottrina che ogni qualvolta l'esercizio della libertà contrattuale nell'ambito del patto di famiglia dovesse portare a conseguenze in contrasto con il divieto dei patti successori di cui all'art. 458 c.c., non riconducibili a quelle disciplinate dagli artt. 768 ss. c.c., le relative clausole dovrebbero considerarsi nulle per contrasto con norme imperative¹⁸.

3.2. (Segue) Effetti patrimoniali indiretti.

Supponiamo che il bene oggetto della disposizione lesiva della legittima si trovi ancora nel patrimonio dell'erede, legatario o donatario: l'azione di riduzione produrrà effetti diversi a seconda che la disposizione impugnata sia totalmente o parzialmente lesiva della legittima.

Nel caso di *disposizione parzialmente lesiva della legittima*, la pronuncia di riduzione determina normalmente l'instaurarsi di una comunione sulla massa ereditaria con effetti diversi a seconda del tipo di disposizione colpita da inefficacia (istituzione di erede, legato, donazione).

Qualora sia ridotta una *istituzione di erede*, si instaurerà una comunione ereditaria tra il legittimario vittorioso nell'azione di riduzione ed il beneficiario della disposizione lesiva.

Qualora, invece, siano ridotti *un legato oppure una donazione*, si instaurerà *una comunione su quello specifico bene* tra il legittimario vittorioso nell'azione di riduzione ed il beneficiario del legato o della donazione. Si tratta di una contitolarità relativa a cose singolarmente individuate che non presenta, dunque, i caratteri propri della comunione ereditaria¹⁹. In tali fattispecie, per effetto della sentenza di riduzione, il legittimario sarà immesso nel possesso *pro-quota* del bene o dei beni oggetto della disposizione resa inefficace con la riduzione.

¹⁴ Cfr. Cattaneo, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. Rescigno*, 5, I, Torino, 1997, 464.

¹⁵ Cfr. in dottrina Cattaneo, *op. cit.*, 464; in giurisprudenza Cass. 1495/1961.

¹⁶ Al momento della donazione è possibile una valutazione necessariamente non precisa né definitiva in quanto per la determinazione del valore dell'asse ereditario, della quota spettante ai legittimari nonché della porzione disponibile si fa riferimento al tempo dell'apertura della successione (art. 556 c.c.).

¹⁷ Cfr. A. Torroni, *Il patto di famiglia: aspetti di interesse notarile*, in *Riv. not.*, 2008, 474 s.

¹⁸ G. Oberto, *Lineamenti essenziali del Patto di famiglia*, in *Fam. e dir.*, 2006, 407 ss.

¹⁹ S. Delle Monache, *op. cit.*, 49.

Nel caso di *disposizione totalmente lesiva della legittima*, il legittimario eserciterà l'azione di restituzione per recuperare interamente il bene nei confronti del beneficiario della disposizione lesiva.

La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari è colpita da nullità (art. 735, comma 1 c.c.). Da ciò deriva che, *in caso di preterizione di un legittimario e di successiva riduzione delle disposizioni lesive della legittima*, stante la nullità della divisione del testatore, per effetto della pronuncia di riduzione, *si creerà uno stato di comunione ereditaria*.

Qualora il legittimario non fosse stato preterito ma semplicemente leso nella quota di legittima, cioè avesse ricevuto beni di valore inferiore alla quota di legittima, con l'azione di riduzione, *intentata prima della divisione*, lo stesso acquisterà una quota supplementare di eredità che, assieme a quella già ottenuta, sia tale da pareggiare la riserva²⁰.

4. Il legittimario vittorioso in riduzione: erede o legatario?

E' stato affermato da autorevole dottrina che il legittimario domanda la legittima in veste di terzo, ma, ottenuta la riduzione, *“la prende come erede”*, cioè come avente causa a titolo universale dal *de cuius*²¹. Secondo questa impostazione, a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, il legittimario preterito *acquisterà la qualità di erede*, in quanto avrà conseguito, in virtù della successione necessaria, una quota di eredità. Qualora il legittimario fosse solamente leso, cioè chiamato all'eredità per una quota di valore insufficiente a coprire la legittima, aggiungerà alla precedente vocazione, testamentaria o legittima, la vocazione necessaria conseguita con l'azione di riduzione.

Gli indici normativi da cui emergerebbe l'assunzione della qualità di erede da parte del legittimario vittorioso in riduzione sono contenuti negli articoli 536 e 551 c.c.

L'art. 536 indica come legittimari le persone a favore delle quali la legge riserva *una quota di eredità* o altri diritti nella successione. L'art. 551, comma 2, c.c., che disciplina il legato in sostituzione di legittima, stabilisce che il legatario che preferisce conseguire il legato, perde il diritto di chiedere il supplemento, nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e *non acquista la qualità di erede*²².

L'assunzione da parte del legittimario della qualità di erede è tutt'altro che pacifica in dottrina; la giurisprudenza si è occupata del problema esclusivamente in via incidentale, come *obiter dictum*, per cui non esiste un indirizzo giurisprudenziale univoco sul punto²³.

²⁰ Cfr. L. Mengoni, *op. cit.*, 236; S. Delle Monache, *op. cit.*, 48 e 49.

²¹ L. Mengoni, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.* già diretto a Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 2000, 80-85; S. Delle Monache, *op. cit.*, 21 ss.; in giurisprudenza Cass., 13 gennaio 2010, n. 368 ha apparentemente riconosciuto – come *obiter dictum* – la qualità di erede al legittimario pretermesso dopo il positivo esperimento dell'azione di riduzione.

²² Gli indici normativi citati non sono necessariamente decisivi nella soluzione del problema. È stato osservato in dottrina che la qualifica di erede del preterito anche se trova riscontro nella tradizione civilistica italiana e costituiva il convincimento teorico degli estensori del secondo libro vigente del c.c. non corrisponde ad una valutazione normativa sistematica ed obiettiva: il diritto successorio vigente non conosce in termini operativi e coerenti una figura a sé di successione necessaria, ma ha sempre distinto (art. 720 c.c. 1865) e distingue (art. 457 c.c.) soltanto due titoli: la legge e il testamento (V.E. Cantelmo, *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, vol. 1, 476 ss.).

²³ La giurisprudenza si è occupata, principalmente, dell'assunzione della qualità di chiamato all'eredità del legittimario preterito (non tanto dopo l'esito vittorioso dell'azione di riduzione quanto) *prima dell'esercizio dell'azione di riduzione*, per stabilire che l'onere dell'accettazione beneficiata, prescritto dall'art. 564 c.c., quale condizione dell'esercizio dell'azione di riduzione, non è richiesto al legittimario pretermesso in quanto questi non è chiamato all'eredità e che lo stesso non è legittimato a succedere al defunto nel rapporto processuale da questi instaurato, poiché l'unico soggetto abilitato a proseguire il processo, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., è il successore a titolo universale (Cass., 11 gennaio 2010, n. 240, in *Notariato*, 2011, 153 ss., con nota di Miceli; Cass., 29 maggio 2007, n. 12496, in *Mass. giur. it.*, 2007; Cass., 15 giugno 2006, n. 13804, in *Notariato*, 2006, 6, 670; Cass., 7 ottobre 2005, n. 19527, in *Foro it.*, 2005, *Successione ereditaria*, n. 139-140; Cass., 20 novembre 2008, n. 27556, in *Mass. giur. it.*, 2008; Cass., 12 gennaio 1999, n. 251, in *Mass. giur. it.*, 1999).

La questione merita di essere approfondita non solo per l'aspetto qualificatorio, che presenta un interesse teorico-ricostruttivo del sistema, ma soprattutto per le implicazioni pratiche che discendono dalle due diverse tesi, in relazione all'accettazione dell'eredità da parte del legittimario vittorioso in riduzione ed alla responsabilità dello stesso per i debiti ereditari sopravvenuti.

Naturalmente, il problema riguarda l'ipotesi del *legittimario pretermesso* dal *de cuius* che, all'apertura della successione, non sia chiamato all'eredità, perché se fosse stato chiamato all'eredità per una quota inferiore alla legittima sarebbe già, al momento dell'apertura della successione, erede testamentario.

Secondo un orientamento dottrinale, il legittimario con l'azione di riduzione non conseguirebbe il titolo di erede ma acquisterebbe soltanto una quota dell'attivo ereditario (*pars bonorum*). La funzione dell'azione di riduzione si esaurirebbe nel far conseguire al legittimario una quota di beni ereditari pari a quanto a lui riservato dagli artt. 536 e ss. c.c. Il legittimario non sarebbe successore a titolo universale del *de cuius* ma *successore a titolo particolare*²⁴.

Questa impostazione si basa sull'art. 457 c.c. in base al quale *l'eredità si devolve per legge o per testamento*. Non si può fare luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Sulla base di questa norma, si è affermato che, se è vero che la qualità di erede consegue, dopo l'accettazione, ad una delazione concretamente operante, essendo nella nostra ipotesi la delazione legale inoperante per effetto del testamento a norma del 2° comma dell'art. 457 c.c., il legittimario preterito non potrà beneficiare né del primo titolo (legge) né del secondo²⁵.

Altre argomenti sistematici sembrano suffragare la tesi in esame per cui il legittimario preterito non acquista mai la qualità di erede.

Si consideri la differenza tra l'azione di riduzione e la *petitio hereditatis*: l'azione di riduzione è un'azione personale riconosciuta al legittimario la quale non è diretta, come la *petitio hereditatis*, a rivendicare la qualità di erede bensì *una quota di valore dei beni ereditari* che per legge compete al legittimario²⁶.

La qualifica di erede si differenzia da quella di legatario principalmente per *la modalità di acquisto del diritto*: l'erede acquista l'eredità esclusivamente con *l'accettazione*, espressa o tacita, mentre il legatario acquista il legato *automaticamente*. Questa diversa modalità di acquisto del diritto si spiega, principalmente, con il diverso regime di responsabilità per i debiti ereditari: l'erede è chiamato a rispondere dei debiti ereditari contrariamente al legatario che non ne risponde (artt. 752-756 c.c.).

Ora, il legittimario preterito non può accettare l'eredità prima del passaggio in giudicato dell'azione di riduzione, non essendovi alcuna delazione a suo favore²⁷, né ha senso una sua accettazione espressa successiva al passaggio in giudicato della sentenza di riduzione, avendo lo stesso chiaramente manifestato, con l'esercizio dell'azione di riduzione, la sua volontà di conseguire la *pars bonorum* che gli spetta per legge²⁸.

²⁴ Cfr. F.S. Azzariti-G. Martinez-G. Azzariti, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1973, 181 ss.; Ferri, *Dei legittimari*, in *Commentario al codice civile* a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, 7 ss.; 156 ss.; A. Lapenna, *Diritto notarile, Le lezioni del notaio Vincenzo De Paola*, Successioni, Giuffrè, 2006, 383 ss.; V.E. Cantelmo, *I legittimari*, Padova, 1991, 3-39 il quale, però, sembra considerare il legittimario avente causa non del *de cuius* ma del beneficiario della disposizione ridotta.

²⁵ V.E. Cantelmo, *Successioni e donazioni*, cit., 476 ss.

²⁶ Cfr. A. Lapenna, *op. cit.*, 383 ss.

²⁷ L'assunto è pacifico in giurisprudenza, cfr. Cass., 11 gennaio 2010, n. 240, in *Notariato*, 2011, 153 ss., con nota di Miceli; Cass., 9 dicembre 1995, n. 12632, in *Giust. civ. mass.*, 1995, fasc. 120.

²⁸ La stessa dottrina che qualifica il legittimario erede, all'esito dell'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione, afferma che per effetto della sentenza di riduzione il legittimario pretermesso diventa erede senza bisogno di accettazione: non si applica quindi, al legittimario pretermesso, il principio secondo il quale l'eredità si acquista con l'accettazione. Se invece il legittimario è già chiamato all'eredità per vocazione testamentaria o intestata l'esercizio dell'azione di riduzione comporta l'accettazione (Mengoni, *op. cit.*, 239); *contra*, secondo Cass., 3 dicembre 1996, n. 10775, in *Riv. not.*, 1997, 1304 il legittimario a seguito dell'azione di riduzione verrebbe a trovarsi nella "posizione di chiamato all'eredità" con conseguente possibilità di accettare o rinunciare.

Si consideri, ancora, la modalità stabilita dall'art. 556 c.c. per la determinazione della quota di riserva che *si calcola sul netto ereditario, detratti i debiti e riunite le liberate fatte in vita dal de cuius*. Sulla base del procedimento delineato dall'art. 556, il legittimario reclama un valore netto dell'asse ereditario. Ciò comporta che, *in caso di sopravvenienza di debiti ereditari*, «la responsabilità per il pagamento per l'obbligazione continuerà a far carico all'erede ma questi potrà ottenere una rettifica al procedimento di calcolo con nuova determinazione del beneficio per il legittimario»²⁹. Ne deriva che il legittimario non risponde direttamente dei debiti ereditari sopravvenuti, dei quali continua a rispondere l'erede istituito, ma *indirettamente attraverso una nuova determinazione della quota di riserva*, ai sensi dell'art. 556 c.c.

Ora, se la quota di riserva spettante al legittimario si calcola sul netto ereditario, *dopo avere detratto i debiti*, ha senso un'eventuale accettazione del legittimario con beneficio d'inventario? Qualora il legittimario sia incapace, una volta ottenuta la sentenza di riduzione delle disposizioni lesive, è obbligato ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario, quando, di fatto, esiste già un inventario dell'eredità su cui è stato calcolato il netto ereditario? A parere di chi scrive alle due domande che precede deve darsi risposta negativa³⁰.

Si consideri, ancora, che i creditori del defunto non possono profittare dell'azione di riduzione esercitata dal legittimario che abbia accettato con beneficio d'inventario (art. 557, comma 3, c.c.): la norma sembra confermare che *il bene acquistato per effetto dell'esercizio dell'azione di riduzione non è considerato bene ereditario in quanto è un bene acquistato direttamente dal legittimario in virtù di un titolo diverso dalla chiamata all'eredità*. Sembra confermare, inoltre, che il legittimario riceve questo netto ereditario senza alcuna responsabilità diretta per i debiti ereditari.

L'azione di riduzione può essere esercitata dagli aventi causa dal legittimario e, a certe condizioni, anche in via surrogatoria dai suoi creditori. Risulta difficilmente comprensibile che un terzo estraneo, come un creditore, con una sua azione individuale, possa far acquistare al legittimario pretermesso la qualità di erede contro la sua volontà, ed esporlo al pagamento di eventuali passività ereditarie sopravvenute. Nel caso, poi, dell'azione di riduzione esercitata dall'acquirente dell'eredità, è pacifico che la qualifica di erede spetti all'alienante e che la vendita di eredità costituisca accettazione tacita dell'eredità.

Si consideri, infine, che se è innegabile che il legislatore abbia voluto riservare una quota-parte del patrimonio del *de cuius* ai legittimari, sembra eccessivo attribuire ad essi il titolo di eredi, e quindi di continuatori nei rapporti giuridici della figura del defunto, *contro la volontà espressa del testatore*. Sembra più coerente con l'impianto del codice civile, che stabilisce espressamente la sussidiarietà della successione legittima rispetto a quella testamentaria³¹, *riconoscere la qualità di erede solamente alle persone designate dal testatore*, fatto salvo il diritto del legittimario ad ottenere la sua *pars bonorum*, quantificata sulla base dell'attivo netto ereditario, conteggiato con le modalità di cui all'art. 556 c.c.

Il riconoscimento al legittimario della qualifica di successore a titolo particolare del defunto sembra più coerente anche nell'ambito di una ricostruzione sistematica della tutela dei diritti del legittimario. Sono frequenti le ipotesi in cui il legittimario, per espressa disposizione di legge, è *soddisfatto con beni che non rientrano nel relictum*: è possibile che il legittimario ottenga la riduzione di una donazione lesiva (art. 559 c.c.); in caso di legato o donazione di immobile non comodamente divisibile, a certe condizioni, il legittimario può essere compensato in denaro (art. 560, comma 2, c.c.); è possibile che il legittimario trovi soddisfazione mediante l'escussione di un bene del donatario diverso da quello donato dal *de cuius* (art. 563 c.c.); il terzo acquirente

²⁹ V.E. Cantelmo, *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, vol. 1, 548.

³⁰ In dottrina è stato chiaramente affermato che «non si può concretamente configurare un atto di accettazione ad una «successione necessaria»» (V.E. Cantelmo, *Successioni e donazioni*, cit., 482).

³¹ Cfr. Allara, *La successione familiare suppletiva*, Torino, 1954, 80 secondo cui l'art. 457, comma 2, c.c. consentirebbe di desumere il carattere di «sussidiarietà della successione legittima rispetto alla testamentaria»; Bianca, *Diritto civile. 2. La famiglia. Le successioni*, Milano 2005, 713 che considera la successione legittima «una successione suppletiva»; F. Tinti, *Pretermissione del legittimario e accettazione dell'eredità con beneficio di inventario*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2012, 1, 39.

dell'immobile oggetto dell'azione di riduzione può liberarsi dall'obbligo di restituire il bene in natura pagando l'equivalente in danaro (art. 563, comma 3, c.c.); in caso di liberalità indiretta, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, la pretesa del legittimario viene soddisfatta con l'equivalente in denaro della sua quota di legittima.

Si può, dunque, concludere con l'Azzariti che «attiene quindi al concetto di legittima il risultato economico che si persegue con la riduzione, onde ai legittimari spetta la titolarità di un complesso di beni avulsi dalle singole disposizioni testamentarie e che vengono loro trasmessi dal patrimonio del defunto. Tale acquisto si verifica *mortis causa*, a titolo particolare, ma non deriva dalla delazione dell'eredità, bensì è ordinato dalla legge la quale rappresenta anch'essa – indipendentemente dalla successione, dalla donazione e dalla convenzione – un titolo per effetto del quale la proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano e si trasmettono... solo le persone volute dal testatore subentrano nel complesso dei rapporti a lui spettanti e ne diventano nuovi soggetti, ad onta della riduzione che, per la detrazione della quota dovuta ai legittimari, subisce l'attivo netto, e senza che una tale riduzione eserciti alcuna influenza sulla consistenza giuridica della istituzione ereditaria»³².

5. La reintegrazione negoziale della legittima.

L'accordo negoziale tra il legittimario ed il beneficiario della disposizione lesiva della legittima per la reintegrazione dei diritti del legittimario è previsto esclusivamente dalla normativa tributaria.

L'art. 43 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) stabilisce che «nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata»; l'art. 30, lettera d) dello stesso decreto menziona tra gli allegati alla dichiarazione di successione «la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi».

La dottrina tradizionale, nella trattazione generale della successione necessaria, ammette la possibilità che l'accertamento giurisdizionale sia sostituito da un accordo col soggetto passivo e precisa che tali accordi non hanno natura traslativa, non costituiscono né transazione né novazione, ma si inseriscono, modificandola, nella complessa vicenda successoria³³.

Se è pacifica l'ammissibilità di siffatti accordi, più controversa è l'individuazione dei loro effetti, se cioè siano negozi *di accertamento oppure traslativi*, nonché del titolo di acquisto della quota di legittima, cioè *la vocazione legale oppure l'accordo negoziale*.

Secondo una impostazione dottrinale, l'accordo si configurerebbe come «l'atto con cui erede e riservatario, riconosciuta la lesione di legittima, convengono che il primo *abbandoni* [corsivo aggiunto] al legittimario la quota sui beni facenti parte dell'asse ereditario, che a quest'ultimo spetta in quanto eccedente la porzione disponibile»³⁴. La fattispecie non sarebbe corrispondente a quella conseguente alla sentenza di riduzione delle disposizioni lesive: l'acquisto dei beni necessari ad integrare la legittima non avverrebbe per legge, in virtù della vocazione necessaria, ma sarebbe effetto necessario e reale dell'accordo di accertamento concluso fra i soggetti interessati; *l'erede, una volta accertata la lesione della legittima, sarebbe tenuto a cedere la porzione concreta dei beni oggetto delle disposizioni lesive, trasferendola in proprietà al legittimario*. Il negozio di accertamento sortirebbe effetti traslativi, non potendosi fare riferimento, per la regolamentazione giuridica controversa, alla fonte precettiva originaria: causa dell'acquisto non sarebbero né il

³² Azzariti citato in A. Lapenna, *op. cit.*, 386.

³³ L. Mengoni, *op. cit.*, 230.

³⁴ F. Salvatore, *Accordi di reintegrazione di legittima: accertamento e transazione*, in *Riv. not.*, 1996, 212.

testamento né la legge ma il negozio di accertamento³⁵. La reintegrazione dei diritti del legittimario avverrebbe esclusivamente sul piano patrimoniale e non comporterebbe, né potrebbe comportare, per il legittimario reintegrato l'acquisto della qualità di erede³⁶. Nella diversa ipotesi in cui il legittimario risulti solo parzialmente reintegrato nella quota di legge, ottenendo beni di valore inferiore a ciò che gli spetta oppure beni non appartenenti all'asse ereditario, *l'accordo sarà qualificabile come transazione* in quanto le parti non intendono solamente rimuovere l'incertezza ma prevengono o pongono fine ad una lite tramite reciproche concessioni, che costituiscono elemento caratterizzante il negozio transattivo³⁷.

Altra dottrina disconosce la possibilità che l'effetto traslativo possa essere ricollegato al negozio di accertamento che, per definizione, si limita ad eliminare una situazione di incertezza senza immutare la situazione giuridica considerata preesistente. Dunque, se il negozio di accertamento non è da solo in grado di produrre il trasferimento dei beni in capo al riservatario, si dovrà imputare tale effetto ad un diverso negozio la cui causa sia in grado di produrlo. E tale negozio sarebbe stato individuato in *un negozio unilaterale idoneo a riequilibrare il contenuto di un contratto altrimenti risolubile* che avrebbe come modelli legali di riferimento gli articoli 767 c.c. (Facoltà del coerede di dare il supplemento), 1432 c.c. (Mantenimento del contratto rettificato), 1450 c.c. (Offerta di modificazione del contratto), 1467 c.c. (Contratto con prestazioni corrispettive), 1468 c.c. (Contratto con obbligazioni di una sola parte). Gli strumenti giuridici disciplinati dalle norme citate, pur nella diversità delle fattispecie, presentano in comune la finalità di consentire una soluzione unilaterale di controversie, senza il ricorso obbligatorio al giudice, privando, in definitiva, una parte dell'interesse a ricorrervi per "l'iniziativa sanante" dell'altra. Si tratterebbe di un trasferimento *inter vivos* e il legittimario reintegrato nella legittima dovrebbe considerarsi avente causa del beneficiario della disposizione lesiva ridotta³⁸.

Secondo un'altra impostazione non esiste un contratto tipico di reintegrazione della legittima, potendo i vari accordi, mediante i quali raggiungere in via negoziale il risultato della riduzione delle disposizioni lesive della quota di riserva, essere ricondotti all'interno di vari schemi causali dotati di efficacia dispositiva, come la transazione, il contratto di integrazione della quota di legittima verso la rinuncia all'azione giudiziale, la novazione, la prestazione in luogo dell'adempimento e la divisione. I descritti atti avrebbero in comune almeno un effetto consistente nella modificazione della realtà giuridica, venutasi a creare con la disposizione lesiva della quota di riserva, riconducibile all'efficacia dispositiva dell'accordo³⁹.

Le impostazione che attribuiscono efficacia dispositiva all'accordo delle parti di reintegrazione della legittima si fondano anche sulla pretesa inammissibilità che l'acquisto della qualità di erede derivi al legittimario pretermesso per effetto di un accordo frutto dell'autonomia privata, al di fuori di qualsiasi controllo giudiziario.

Sembra preferibile la tesi che attribuisce all'accordo negoziale che riconosce il diritto del legittimario *gli stessi effetti della sentenza di riduzione*: l'inefficacia relativa della disposizione lesiva e la conseguente operatività della vocazione *ex lege* in favore del legittimario, il quale succede *mortis causa* al defunto. L'accordo delle parti non costituirà il titolo di acquisto del legittimario ma avrà semplicemente la funzione di rimuovere l'ostacolo al prodursi della *vocazione legale* in favore del legittimario stesso⁴⁰.

³⁵ F. Salvatore, *op. cit.*, 215 ss.

³⁶ F. Salvatore, *op. cit.*, 218.

³⁷ F. Salvatore, *op. cit.*, 218 s.

³⁸ A Bulgarelli, *Gli atti "dispositivi" della legittima*, in *Notariato*, 2005, 481 ss.

³⁹ A. Genovese, *L'atipicità dell'accordo di reintegrazione della legittima* (Nota a Trib. Milano, 10 maggio 2006), in *La nuova giur. civ. comm.*, 2007, 4, I, 506-513; Id, *Annulabilità per errore e rescissione per lesione dell'atto di reintegrazione della legittima*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, 10, 812 ss.

⁴⁰ D. Cavicchi, *Accordi per la reintegrazione della legittima*, in *Contratti*, 2009, 1020 ss.; S. Nappa, *La successione necessaria*, Padova, 1999, 191; G. Santarcangelo, *Gli accordi di reintegrazione di legittima*, in *Notariato*, 2011, 2, 162 ss.; in giurisprudenza si veda Cass., 18 giugno 1956, n. 2171, in *Foro pad.*, 1957, I, 815 la quale ha affermato che non è lecita alcuna distinzione di effetti giuridici tra il caso in cui l'azione di riduzione sia stata esercitata

La dottrina processualistica ha chiarito che le parti possono, con l'esercizio del loro potere negoziale, realizzare un atto che le vincola con forza di legge, e quindi con efficacia non inferiore a quella della sentenza: essendo impensabile che la sentenza possa avere un'efficacia maggiore di quella della legge. E ciò conferma, dunque, che i risultati conseguibili con gli strumenti alternativi non sono inferiori a quelli conseguibili in via giurisdizionale⁴¹.

Né ha pregio l'argomento che la qualità di erede non potrebbe essere il frutto dell'autonomia privata, al di fuori del controllo giurisdizionale. Le parti si limitano ad accertare la lesione di legittima della disposizione testamentaria o della donazione così come avrebbe fatto il giudice. La delazione ereditaria avviene per legge, così come nel caso del giudizio di riduzione, e non dipende dal provvedimento giudiziale che può, al limite, *accertare* l'acquisto della qualità di erede.

Si è visto, in precedenza, che non è nemmeno pacifico in dottrina che al legittimario vittorioso in riduzione spetti la qualifica di erede, essendovi vari argomenti sistematici favorevoli alla tesi che gli attribuisce la qualità di legatario.

Dalla qualificazione giuridica di siffatti accordi quali negozi di accertamento e non traslativi deriva l'inapplicabilità dei requisiti prescritti dalla legge per i negozi traslativi: si pensi alla menzioni ed allegazioni urbanistiche (art. 46 e art. 30 d.p.r. n. 380/2001), alla dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto (art. 29, comma 1-bis legge n. 52/1985), all'allegazione dell'attestato di prestazione energetica (art. 6 d.lgs. n. 192/2005 e normative regionali che hanno legiferato in materia) ecc., nonché la non trascrivibilità dell'accordo ai sensi dell'art. 2643 c.c.⁴².

Ai fini della nostra indagine, si può dunque concludere che l'accordo tra il legittimario preterito o leso nella legittima ed il beneficiario della disposizione lesiva è *un negozio di accertamento* con cui il secondo riconosce i) l'avvenuta lesione dei diritti di legittima del primo e ii) la sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione; *la reintegra dei diritti del legittimario avviene per legge* in forza dell'applicazione degli articoli 536 e ss. del codice civile in combinato disposto con le norme degli articoli 558 e ss. del codice civile che stabiliscono le modalità concrete con cui si riducono le disposizioni testamentarie o le donazioni lesive della legittima. *Il legittimario reintegrato consegue il suo diritto per legge, è un avente causa dal de cuius e non dal beneficiario della disposizione lesiva.*

6. Funzione della trascrizione negli acquisti *mortis causa*.

La trascrizione degli acquisti *mortis causa* non assolve alla funzione tipica della trascrizione, esplicitata dall'art. 2644 c.c., di risoluzione di conflitti tra più acquirenti di diritti incompatibili.

La trascrizione dell'accettazione dell'eredità non può servire a dirimere la controversia tra più successori *mortis causa* in quanto il conflitto è regolato dalle norme di diritto sostanziale. È

in giudizio con esito favorevole dal caso in cui le parti, a seguito della ricostruzione dell'asse ereditario, abbiano proceduto alla determinazione e relativa assegnazione alla parte dei beni dell'erede leso; Cass., 3 maggio 1979, n. 2554, in *Giust. civ. mass.*, 1979, 1112 la quale ha affermato che le convenzioni con cui l'erede testamentario ed i legittimari preteriti o comunque lesi nei propri diritti di riserva soddisfino tali diritti, inserendosi nella vicenda successoria, avendo natura sostanzialmente ereditaria, sono tassabili con l'imposta di successione e non con l'imposta di registro applicabile agli atti *inter vivos*; Cass., 24 novembre 1981, n. 6235, in *Mass giur. it.*, 1981 la quale ha stabilito che la convenzione con cui l'erede testamentario ed i legittimari pretermessi, o comunque lesi nei propri diritti di riserva, provvedano al soddisfacimento di tali diritti è assoggettata ad imposta di successione e non all'imposta di registro come atto traslativo *inter vivos*; Trib. Genova 20 dicembre 1968, in *Giur. merito*, 1970, I, 965 che ha qualificato l'accordo di reintegrazione della legittima come "negozio di accertamento" sostenendo che tale negozio avrebbe prodotto il medesimo effetto che sarebbe scaturito dall'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione, rendendola di fatto superflua; in senso conforme cfr. anche Comm. Trib. Prov. Aosta, Sez III, 31 ottobre 2011, n. 18.

⁴¹ F. P. Luiso, *Il sistema dei mezzi negoziali per la risoluzione delle controversie civili* (Relazione al convegno organizzato dal CSM sul tema "Autonomia privata e processo"), in www.csm.it, sezione Ricerche, 2009.

⁴² Per un esame dei problemi di tecnica redazionale degli accordi di reintegrazione di legittima, cfr. G. Santarcangelo, *Gli accordi di reintegrazione*, cit., 162 ss.

stato osservato in dottrina che «l'art. 2644 (nonché già a suo tempo l'art. 1942 del codice civile abrogato) non è applicabile agli acquisti *mortis causa*, perché il conflitto conseguente ad una pluralità di disposizioni testamentarie incompatibili e quindi conflittuali si risolve in base alle norme in tema di revoca c.d. tacita del testamento»⁴³. *L'erede vero prevale sempre nei rapporti con l'erede apparente, indipendentemente dalla trascrizione dell'accettazione dell'eredità*, tanto che può agire con l'azione di petizione di eredità che è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni (art. 533 c.c.).

La trascrizione degli acquisti *mortis causa* non ha neppure la funzione di risolvere il conflitto tra un acquirente *inter vivos* dal defunto e l'erede o il legatario.

«... L'erede, come suol dirsi, continua la persona del *de cuius* e non può quindi disconoscere gli atti che costui ha concluso *inter vivos*, a prescindere dall'intervenuta trascrizione, perché egli non è terzo ma parte rispetto agli atti stessi»⁴⁴.

Quanto al conflitto tra acquirente *inter vivos* dal defunto e legatario, è sufficiente considerare che l'alienazione da parte del testatore della cosa legata o di parte di essa comporta la revoca del legato (art. 686 c.c.), per riconoscere che la trascrizione dell'acquisto del legato non può servire a dirimere quel conflitto. Si consideri, ancora, che il legato di cosa altrui è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta del testatore risulti la sua consapevolezza dell'altruità della cosa che comporta la trasformazione del legato in legato obbligatorio a carico dell'onere, il quale è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo ed a trasferirla al legatario, salvo che preferisca pagare allo stesso il giusto prezzo (cfr. art. 651 c.c.).

La trascrizione degli acquisti *mortis causa* è richiesta, invece, per garantire *la continuità delle trascrizioni* di cui all'art. 2650 c.c.⁴⁵.

È noto che il principio di continuità delle trascrizioni, introdotto per la prima volta nel codice civile del 1942, è finalizzato a garantire la completezza dei registri immobiliari, in maniera che lo stesso soggetto abbia, per lo stesso immobile, sia una formalità di acquisto a favore sia una formalità di alienazione contro, e si realizzi una catena ininterrotta di trasferimenti dello stesso bene.

Per gli acquisti *inter vivos* la trascrizione è richiesta direttamente dal notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione il quale è obbligato «di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo» (art. 2671 c.c.). Di contro, per gli acquisti *mortis causa* la trascrizione è un onere dell'erede o del legatario e molto spesso non viene effettuata nell'immediatezza dell'acquisto *mortis causa* ma al momento della successiva alienazione *inter vivos* del diritto acquistato. È stato affermato in dottrina che «il successore non ha alcun interesse a rafforzare con la trascrizione il proprio acquisto *mortis causa*. Non operando l'art. 2644 egli non deve infatti tempestivamente curare la pubblicità a pena di una possibile risoluzione dei effetti reali acquisiti, perché la condicio iuris risolutiva in tal caso non opera»⁴⁶.

La sanzione prevista per la mancata continuità delle trascrizioni è l'inefficacia delle successive trascrizioni o iscrizioni a carico del soggetto che non abbia ancora trascritto il proprio acquisto (art. 2650, comma 1, c.c.). Si tratta di *un'inefficacia temporanea* poiché è destinata a cessare quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto; da quel momento le trascrizioni o iscrizioni successive producono effetto secondo il loro ordine (art. 2650, comma 2, c.c.).

La trascrizione dell'accettazione dell'eredità e dell'acquisto del legato hanno, inoltre, una funzione fondamentale nella successiva circolazione dei diritti acquistati *mortis causa*, finalizzata a *garantire la sicurezza dell'acquisto del terzo in buona fede da chi appare erede o legatario*, esposto

⁴³ F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, in *Il Codice Civile Commentario* diretto da P. Schlesinger, tomo secondo, artt. 2646-2651, Milano 1993, 101.

⁴⁴ F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 101; in giurisprudenza, cfr. Cass. 4 maggio 1985, n. 2800; Cass. 13 febbraio 1988, n. 1522.

⁴⁵ F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 102 s.

⁴⁶ F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 213.

ai rischi derivanti dall'incertezza propria di un titolo ereditario⁴⁷. Chi appare erede o legatario in base ad un testamento può non esserlo perché il testamento è stato revocato, è falso, è nullo, è annullabile; è stata dichiarata la sua indegnità a succedere; nel caso dell'erede legittimo, è possibile che si scopra successivamente l'esistenza di un valido testamento. In tutte queste ipotesi il terzo avente causa dall'erede o legatario apparente, secondo il principio *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*, sarebbe un acquirente *a non domino*, come tale destinato inevitabilmente a soccombere di fronte all'erede o legatario vero.

La trascrizione dell'accettazione dell'eredità consente all'avente causa dall'erede di beneficiare del meccanismo di tutela predisposto dall'art. 534 c.c. a favore del terzo in buona fede che acquista, a titolo oneroso, dall'erede apparente.

Si tratta di una fattispecie acquisitiva complessa a titolo derivativo *a non domino*, basata sull'apparenza di erede dell'alienante e sulla buona fede dell'acquirente⁴⁸.

Perché si realizzi questa fattispecie acquisitiva è necessario che siano trascritti l'acquisto dell'erede apparente e l'acquisto del terzo avente causa dall'erede apparente prima che l'erede vero abbia trascritto il proprio acquisto o la domanda giudiziale contro l'erede apparente.

L'erede vero, per evitare di soccombere per effetto del delineato meccanismo di tutela dell'acquirente dall'erede apparente, ha solamente l'onere di trascrivere l'accettazione dell'eredità prima della doppia trascrizione dell'erede apparente e del suo dante causa. Vista dall'angolo visuale dell'erede vero, la trascrizione dell'accettazione dell'eredità ha una efficacia conservativa dell'acquisto *mortis causa* nei confronti di tutti i possibili aventi causa da tutti i possibili eredi apparenti⁴⁹.

La trascrizione dell'accettazione dell'eredità è, inoltre, condizione per beneficiare della pubblicità sanante predisposta dall'art. 2652, n. 7, c.c. il quale – quando la domanda giudiziale con la quale si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione dell'acquisto *mortis causa* – fa salvi *i diritti acquistati in buona fede, a qualunque titolo, da chi appare erede o legatario*, in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale. Si tratta di una norma di chiusura del sistema che pone fine alle incertezze dei terzi rispetto a vicende *mortis causa* alle quali sono estranei. L'erede o legatario vero hanno a disposizione cinque anni di tempo dalla trascrizione di un acquisto *mortis causa* per trascrivere la domanda giudiziale con cui contestano il fondamento di tale acquisto. Il periodo di cinque anni, trascorso il quale la domanda giudiziale non è opponibile all'acquirente in buona fede, decorre non dall'apertura della successione ma dalla trascrizione dell'acquisto *mortis causa*, in mancanza della quale la fattispecie sanante non opera. Trascorsi cinque anni dalla trascrizione dell'acquisto a titolo di erede o di legato, senza la trascrizione della domanda giudiziale che ne contesta il fondamento, il terzo avente causa in buona fede dall'erede o dal legatario fa salvo il proprio acquisto. L'ambito della fattispecie sanante di cui all'art. 2652, n. 7, c.c. è più ampio della fattispecie di cui all'art. 534 c.c., sopra esaminata: si applica non solo all'acquisto a titolo oneroso ma anche a quello a titolo gratuito; si applica non solo all'avente causa dall'erede apparente ma anche all'avente causa dal legatario apparente.

La fattispecie di cui all'art. 2652, n. 7 c.c. non si realizza in mancanza della continuità delle trascrizioni. È stato affermato in dottrina che «dal rispetto del principio di continuità dipende anche la produzione degli effetti che gli artt. 2652 e 2653 c.c. ricollegano alla trascrizione di alcuni atti e domande giudiziali»⁵⁰.

⁴⁷ Per un approfondimento dei meccanismi di tutela del terzo in buona fede che acquisti dall'erede o dal legatario apparente, predisposti dall'art. 534 e dall'art. 2652, n. 7, c.c., si consenta di rinviare ad A. Torroni, *Acquisti immobiliari potenzialmente pericolosi: con provenienza donativa, mortis causa o per usucapione non accertata giudizialmente. Tutela dell'acquirente*, in *Riv. not.*, 2009, 267 ss.; cfr. anche P. Forti, *Gli acquisti di immobili ereditari e la trascrizione per causa di morte*, Milano, 2010, 45 ss.

⁴⁸ Cfr. Relazione al c.c. n. 259.

⁴⁹ F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 138.

⁵⁰ Nicolò, *La trascrizione*, III, Milano, 1971, 41 ss.; di recente cfr. P. Forti, *op. cit.*, 194.

6.1. La pubblicità dell'inefficacia successiva di un atto trascritto.

Si è visto in precedenza che la reintegrazione della legittima è resa possibile dall'inefficacia successiva della disposizione (donazione o disposizione testamentaria) posta in essere dal *de cuius* eccedente la quota disponibile. L'inefficacia successiva della disposizione lesiva è il presupposto perché possa operare la delazione legale a favore del legittimario pretermesso o leso che acquista la quota di legittima *ex lege* direttamente dal *de cuius*.

L'annotazione di atti e sentenze che determinano l'inefficacia successiva di un atto trascritto o iscritto che sia dichiarato nullo, sia annullato, risolto, rescisso, revocato o soggetto a condizione risolutiva è oggetto di un onere imposto per assicurare la continuità delle formalità pubblicitarie⁵¹. La formulazione dell'art. 2655, comma 3 ricalca esattamente quella dell'art. 2650 c.c.

Oltre alle sentenze vanno annotati i negozi di accertamento dell'inefficacia successiva di un contratto trascritto. Si è affermato chiaramente in dottrina che «una volta ammesso che anche gli effetti eliminativi di talune sentenze possono prodursi in forza di contratto, sembra non esservi ragione per provvedere alla pubblicità di tale contratto in modo diverso da quello dell'annotazione, disposto per le sentenze»⁵².

È necessaria una precisazione. Se la convenzione eliminativa dell'efficacia di un precedente negozio si configura come transazione, dovrà rendersi pubblica con la trascrizione, a norma dell'art. 2643, n. 8, c.c. anziché con l'annotazione. Nonostante l'effetto eliminativo sia il medesimo, il negozio di accertamento è soggetto ad annotazione e quello transattivo è soggetto a trascrizione. Secondo la dottrina più moderna la differenza di pubblicità non è, peraltro, rilevante sulla base del principio della fungibilità tra formalità pubblicitarie⁵³.

6.2. La pubblicità degli accordi di reintegrazione di legittima.

Secondo la tesi che si ritiene preferibile l'accordo di reintegrazione della legittima produce gli stessi effetti della sentenza di riduzione delle disposizioni lesive, cioè l'acquisto *ex lege* di una quota dei beni del defunto idonea ad integrare la legittima. Sulla base di questa ricostruzione, siffatto accordo andrà trascritto ai sensi dell'art. 2648 c.c. come acquisto *mortis causa*.

Si è visto in precedenza che in dottrina non è affatto pacifico l'acquisto della qualità di erede in capo al legittimario reintegrato nella quota di legittima. Da un punto di vista pratico-operativo, si ritiene preferibile trascrivere tale acquisto, ai sensi dell'art. 2648 c.c., con il codice 100 qualificandolo come *accordo di reintegrazione della legittima*, con l'esplicitazione nel quadro D della nota di trascrizione del contenuto dell'atto di reintegra della legittima.

Per l'erede che riconosce la legittima, il quale non abbia in precedenza accettato espressamente l'eredità, l'accordo integra un atto di accettazione tacita dell'eredità che andrà trascritto ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c.

Nel caso di riduzione di una donazione lesiva della legittima, tale accordo comporta l'inefficacia successiva, parziale o totale, della donazione lesiva che viene ridotta: andrà, quindi,

⁵¹ G. Gabrielli, *La pubblicità immobiliare*, in Trattato di diritto civile diretto da Rodolfo Sacco, Utet, 2012, 171.

⁵² G. Gabrielli, *La pubblicità immobiliare*, cit., 170. Si noti che secondo l'Autore «all'annotazione delle convenzioni che dispongono l'eliminazione dell'efficacia di un contratto trascritto dovrebbe riconoscersi, pur nel silenzio della legge al riguardo, il ruolo di cui all'art. 2644» (*op e loc. cit.*); in senso conforme, A. Luminoso, *Il mutuo dissenso*, Milano, 1980, 365 s.; M. Girolami, *Risoluzione, mutuo dissenso e tutela dei terzi*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, I, 221 s.; *contra* De Rubertis, *Risoluzione di contratto immediatamente traslativo e pubblicità immobiliare*, in *Vita not.*, 1984, 812 s. ritiene che il mutuo dissenso di un contratto traslativo sia soggetto non ad annotazione ma a trascrizione con funzione di opponibilità, *ex art. 2644 c.c.*, da parte dell'alienate che riacquista il diritto per effetto del mutuo dissenso ad eventuali aventi causa o creditori dell'acquirente.

⁵³ G. Baralis, *Negozi accertativi in materia immobiliare, tipologia, eventuali limiti all'autonomia privata*, in *Studi e materiali*, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, 2008, 2, 544 ss.; G. Petrelli, *L'evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare*, Napoli, 2009, 192; G. Gabrielli, *La pubblicità immobiliare*, cit., 170 s.

annotato a margine della trascrizione della donazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., per segnalare l'inefficacia successiva della donazione trascritta.

Nel caso di riduzione di disposizioni testamentarie lesive della legittima, l'accordo modifica la delazione ereditaria; qualora l'erede abbia già accettato l'eredità, l'accordo andrà annotato a margine della trascrizione dell'accettazione dell'eredità, ai sensi dell'art. 2655 c.c., per segnalare l'inefficacia successiva parziale della delazione ereditaria.

Finché non segue l'annotazione dell'inefficacia della disposizione ridotta, per il principio di continuità delle trascrizioni, non avranno efficacia le successive trascrizioni o iscrizioni contro il legittimario reintegrato nella quota di legittima (cfr. art. 2655, comma 3, c.c.).

L'annotazione dell'inefficacia successiva della disposizione testamentaria è, inoltre, un onere per il legittimario reintegrato al fine di evitare che l'erede o il legatario che hanno subito la riduzione possano risultare erede o legatario apparente e possano disporre del diritto a favore di un terzo in buona fede che, in ipotesi, potrebbe avvalersi dei meccanismi di tutela predisposti dall'art. 534 c.c. e dall'art. 2652, n. 7, c.c.

7. Il trattamento tributario degli accordi di reintegrazione della legittima.

Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 gli accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, sono soggetti all'imposta di successione. Conseguentemente, la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale di tali atti scontano le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale⁵⁴. Si potrebbe addirittura sostenere che, per il principio di alternatività tra l'imposta di registro e l'imposta sulle successioni, recentemente ribadito dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 44/E del 7 ottobre 2011, tali atti siano soggetti a registrazione gratuita, senza il pagamento dell'imposta fissa di registro.

Con riferimento al trattamento tributario degli accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, si è giustamente osservato che *l'atto di integrazione della quota di legittima non può andare oltre il riconoscimento, totale o parziale, della pars quota spettante al legittimario pretermesso e, solo come tale, sconta l'imposta di registro fissa, se non addirittura beneficerà dell'esenzione da imposta di registro*⁵⁵.

Qualora, invece, tale contratto abbia come contenuto il trasferimento, per volontà negoziale delle parti, di diritti reali sconterà l'imposta sulla base degli effetti prodotti dall'atto: ad esempio, potrà essere configurato come transazione e sconterà l'imposizione proporzionale di registro oppure potrà essere configurato come stralcio di quota divisionale e sconterà l'imposizione più lieve prevista per le divisioni⁵⁶.

8. Casistica di accordi tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario preterito o leso.

8.1. Donazione lesiva della quota di legittima e *relictum* di valore irrilevante.

Non è infrequente nella pratica che il genitore, vedovo e con due figli, voglia avvantaggiare un figlio mediante la donazione dell'unico immobile presente nel suo patrimonio e che la donazione si riveli, all'apertura della successione, lesiva della legittima dell'altro figlio, poiché il *relictum* è di valore irrisorio. Il testatore non ha lasciato un testamento.

⁵⁴ F. Formica, *In tema di "Accordi di reintegrazione della legittima – Trattamento fiscale"*, in *CNN Notizie* del 3 luglio 2008.

⁵⁵ F. Formica, *op. cit.*

⁵⁶ Commissione tributaria centrale, Sez. XIX, 18 aprile 2003, n. 3180, in *Fisco*, 2003, 419 ha ribadito che ancorché le attribuzioni concordate tra gli eredi abbiano sostanzialmente natura ereditaria ed il relativo atto negoziale abbia lo scopo di soddisfare i diritti di legittima, ove l'atto produca lo scioglimento della comunione ereditaria, lo stesso sarà attratto all'imposta di registro.

A fronte della richiesta della quota di riserva da parte del legittimario pretermesso, è prevedibile che i due fratelli decidano di porre in essere un accordo di reintegra della quota di legittima, in tal modo evitando i costi ed i tempi di un'azione giudiziale dall'esito prevedibile.

Ora, questo accordo, secondo l'impostazione preferibile, i) ha natura di negozio di accertamento della lesione della legittima e della sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione, ii) accerta l'inefficacia relativa, nei confronti del legittimario leso, della donazione per la quota allo stesso riservata, *ex art. 537*, comma 2, c.c., pari ad un terzo; iii) consente al legittimario leso di acquistare, *ex lege*, a titolo successorio, in forza della disposizione dell'art. 537, comma 2, c.c., in combinato disposto con l'art. 559 c.c., la quota indivisa pari ad un terzo dell'immobile.

Per dare pubblicità alla reintegrazione dei diritti del legittimario, sarà necessario pubblicizzare l'acquisto, *mortis causa*, della quota di un terzo dell'immobile e l'inefficacia successiva della precedente donazione che mantiene il suo effetto per la quota di due terzi.

Sarà, quindi necessaria, la trascrizione, ai sensi dell'art. 2648 c.c., contro il *de cuius* ed a favore del legittimario reintegrato per pubblicizzare l'acquisto *mortis causa* della quota di un terzo dell'immobile.

Al fine di segnalare l'inefficacia successiva della donazione lesiva della legittima, per la quota di un terzo, l'atto andrà annotato a margine della trascrizione della donazione, ai sensi, dell'art. 2655 c.c. Nel nostro caso, l'annotazione si opera in base al negozio che accerta l'inefficacia successiva, come consentito dall'art. 2655, ultimo comma, c.c. Nel quadro D dell'annotazione si esplicherà il riconoscimento della lesione della legittima e l'inefficacia relativa e parziale della precedente donazione.

L'atto sconterà le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

8.2. Disposizione testamentaria interamente lesiva della legittima e imputazione di precedente donazione⁵⁷.

Si ipotizzi un testamento a favore del coniuge con preterizione del figlio il quale ha ricevuto in vita una donazione del valore di euro 200.000; il *relictum* è composto da beni immobili del valore di euro 700.000. Sommato il *donatum* al *relictum*, l'asse ereditario è di euro 900.000 e la quota di legittima è di euro 300.000, pari ad un terzo del patrimonio, ai sensi dell'art. 542, comma 1, c.c. Il figlio deve imputare alla sua quota di legittima la donazione del valore di euro 200.000 (art. 564, comma 2, c.c.), per cui la lesione della legittima è di euro 100.000.

L'accordo di reintegrazione della legittima comporterà l'instaurarsi della comunione tra il coniuge ed il figlio negli immobili che compongono il *relictum*: poiché la legittima lesa ha un valore di euro 100.000, *la quota ideale spettante al figlio è pari ad 1/7*.

L'accordo di reintegrazione della legittima andrà trascritto, ai sensi dell'art. 2648 c.c., contro il *de cuius* ed a favore del figlio per la quota di 1/7 indicando nel quadro B della nota di trascrizione gli immobili che compongono il *relictum*.

Qualora l'erede testamentario non abbia accettato espressamente l'eredità, l'accordo di reintegrazione della legittima costituisce accettazione tacita dell'eredità ed andrà trascritto ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c.

Nel caso, invece, in cui sia stata in precedenza trascritta l'accettazione espressa dell'eredità, andrà annotata a margine della trascrizione l'inefficacia parziale successiva dell'acquisto ereditario, ai sensi dell'art. 2655 c.c. Nel quadro D della nota di trascrizione si esplicherà il riconoscimento della lesione della legittima e la modifica *ex lege* della delazione ereditaria.

L'atto sconterà le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

⁵⁷ L'esempio è tratto da G. Santarcangelo, *Gli accordi di reintegrazione*, cit., 162 ss.

8.3. Accordo tacitativo della legittima mediante trasferimento di un immobile ereditario: divisione o transazione?

Qualora l'accordo di reintegrazione della legittima preveda il soddisfacimento della quota di legittima con il trasferimento di un immobile compreso nell'asse ereditario, occorre prestare molta attenzione nella ricostruzione della volontà delle parti.

Si è visto in precedenza che l'effetto naturale della reintegrazione dei diritti del legittimario consiste nella *formazione di una comunione ereditaria per effetto della delazione legale che si produce in conseguenza dell'inefficacia sopravvenuta delle disposizioni lesive della legittima*.

Riterrei che nel caso di trasferimento di un immobile ereditario l'accordo non sia inquadrabile nell'ambito della pura reintegrazione della legittima poiché *raggiunge un risultato diverso e ulteriore rispetto a quello ottenibile con la sentenza di riduzione delle disposizioni lesive*. Secondo l'art. 558 c.c., la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. In altri termini, effetto naturale della riduzione di disposizioni lesive è l'instaurarsi di una situazione di comunione sulla massa ereditaria oppure sul bene oggetto di donazione lesiva della legittima. Dunque, nel caso in esame, c'è una manifestazione di volontà delle parti ulteriore per soddisfare le ragioni del legittimario con un determinato cespite.

Divisione a stralcio - Qualora le parti dopo avere riconosciuto al legittimario la sua quota di legittima, nello stesso documento ma in un momento logicamente successivo, intendano soddisfare le ragioni del legittimario con il trasferimento di un immobile ereditario, siamo in presenza di uno *stralcio di quota divisionale* poiché l'atto ha una funzione di apporzionamento, cioè di trasferimento di un bene in funzione rappresentativa di una quota della massa ereditaria⁵⁸.

L'atto produrrà i seguenti effetti: i) acquisto di una quota indivisa della massa ereditaria da parte del legittimario preterito o leso; ii) scioglimento soggettivamente parziale della divisione mediante lo stralcio di quota divisionale.

Per pubblicizzare il doppio effetto sarà necessario procedere prima alla trascrizione, ai sensi dell'art. 2648 c.c., dell'acquisto ereditario contro il *de cuius* ed a favore del legittimario reintegrato e, di seguito, alla trascrizione dell'assegnazione a stralcio, ai sensi dell'art. 2646 c.c.

Per l'erede che riconosce la legittima, il quale non abbia in precedenza accettato espressamente l'eredità, l'accordo integra un atto di accettazione tacita dell'eredità che andrà trascritto, ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c.

Nel caso di riduzione di una donazione lesiva della legittima, tale accordo comporta l'inefficacia successiva, parziale o totale, della donazione lesiva che viene ridotta: andrà, quindi, annotato a margine della trascrizione della donazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., per segnalare l'inefficacia successiva della donazione trascritta.

Nel caso di riduzione di disposizioni testamentarie lesive della legittima, l'accordo modifica la delazione ereditaria; qualora l'erede abbia già accettato l'eredità, l'accordo andrà annotato a margine della trascrizione per segnalare l'inefficacia successiva parziale della delazione ereditaria.

Il contratto, producendo gli effetti della divisione, sconterà l'imposta di registro con l'aliquota all'1%, ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 131/1986, le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Trasferimento tacitativo della legittima - Qualora il trasferimento di un immobile ereditario non abbia come presupposto il riconoscimento della quota di legittima e quindi non abbia come

⁵⁸ Assume qualifica divisoria quel contratto che scioglie la comunione mediante apporzionamento a ciascun comunista di beni corrispondenti alle rispettive quote, il cui valore mantiene, rispetto al valore dei beni assegnati agli altri comunisti, la medesima proporzione che esisteva tra le quote nella comunione (Mora, *Il contratto di divisione*, Milano, 1995, 212; per un approfondimento del concetto di apporzionamento divisorio cfr. G. Amadio, *Funzione distributiva e tecniche di apporzionamento divisorio*, in *Contratto di divisione e autonomia privata*, I Quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Il Sole 24 ore, 2008, 30 ss.). Si ha divisione soggettivamente parziale (o stralcio di quota) quando uno o più soggetti vengono estromessi dalla comunione in quanto tacitati con taluni beni ricompresi nella comunione (F.P. Petrerà, *Divisioni soggettivamente parziali e divisioni oggettivamente parziali*, in *Contratto di divisione e autonomia privata*, I Quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Il Sole 24 ore, 2008, 188 s.).

causa lo scioglimento della comunione ereditaria mediante stralcio di quota divisionale, si tratterà di un trasferimento immobiliare a tacitazione della legittima. Gli effetti pubblicitari e tributari non sono diversi da quelli di un atto di transazione.

L'acquisto da parte del legittimario reintegrato non è un acquisto *mortis causa* ma *inter vivos*, suo dante causa non è il *de cuius* ma il beneficiario della disposizione lesiva. Il trasferimento non modifica la delazione ereditaria che rimane la stessa disposta dal *de cuius* con il testamento lesivo della legittima.

Il contratto andrà, quindi, trascritto, ai sensi dell'art. 2643 c.c., contro il beneficiario della disposizione lesiva ed a favore del legittimario preterito o leso.

Qualora l'erede non abbia posto in essere l'accettazione espressa dell'eredità, il contratto comporta accettazione tacita di eredità ed andrà trascritto ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c. Nella diversa ipotesi in cui sia già stata trascritta l'accettazione espressa dell'eredità, non sarà necessaria alcuna annotazione a margine della trascrizione poiché l'accordo non modifica l'acquisto ereditario in capo al beneficiario della disposizione lesiva.

L'atto sconterà le imposte di registro, ipotecaria e catastale con le modalità di tassazione proprie dei trasferimenti immobiliari.

8.4. Accordo tacitativo della legittima mediante trasferimento di un immobile non ereditario.

Le conclusioni a cui si è giunti nell'ultimo caso proposto possono essere applicate *a fortiori* all'ipotesi in cui il beneficiario della disposizione lesiva proponga al legittimario preterito o leso di soddisfare la sua quota di legittima con il trasferimento di un immobile personale, non compreso nell'asse ereditario.

Siamo al di fuori dell'accordo puro di reintegrazione della legittima: basti considerare che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, il testatore deve soddisfare le ragioni dei legittimari con beni compresi nell'asse ereditario.

L'atto avrà lo stesso trattamento pubblicitario e tributario del trasferimento di un immobile ereditario a favore del legittimario preterito o leso esaminato nel paragrafo che precede.

8.5. Transazione.

Nel caso non infrequente in cui a tacitazione della legittima sia attribuita al legittimario preterito o leso una somma di denaro, l'accordo è inquadrabile nell'ambito della transazione, cioè quel "contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro" (art. 1965 c.c.). L'elemento delle reciproche concessioni, tipico della transazione, è ravvisabile nella rinuncia da parte del legittimario ad ottenere una quota di beni ereditari che gli spetta per legge e nel sacrificio economico subito dal beneficiario della disposizione lesiva.

Qualora l'erede non abbia posto in essere l'accettazione espressa dell'eredità, il contratto comporta accettazione tacita di eredità ed andrà trascritto ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c. Nella diversa ipotesi in cui sia già stata trascritta l'accettazione espressa dell'eredità, non sarà necessaria alcuna annotazione a margine della trascrizione poiché l'accordo non modifica l'acquisto ereditario in capo al beneficiario della disposizione lesiva.

L'atto sconterà l'imposta di registro al 3%, ai sensi dell'art. 29 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 131/1986.

Alessandro Torroni